

Civile Ord. Sez. 2 Num. 23465 Anno 2026
Presidente: GRASSO GIUSEPPE
Relatore: TRAPUZZANO CESARE
Data pubblicazione: 17/07/2026

R.G.N. 14922/23

C.C. 8/7/2026

Vendita – Nullità –
Concessione in
sanatoria –
Mendacia – Mutuo
– Collegamento
negoziale

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 14922/2023) proposto da:

CIRELLO Michele e LICCARDI Tiziana, rappresentati e difesi
dall'Avv. Antonio Esposito;

- ricorrenti -

contro

Intesa SANPAOLO s.p.a., quale incorporante di Ubi Banca s.p.a.,
in persona del suo procuratore speciale Mombelli Adriano, in virtù
di procura per atto pubblico del 27 settembre 2022, rep. n.
16.835, racc. n. 8.973, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella
Cangiano;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

e

VI.SA.GI. Costruzioni s.r.l., in persona del suo legale
rappresentante *pro – tempore*;

- intimata -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 5579/2022, pubblicata il 30 dicembre 2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 luglio 2026 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;

lette le memorie illustrative depositate nell'interesse delle parti, ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.

FATTI DI CAUSA

1.- Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. vigente *ratione temporis*, depositato il 23 ottobre 2017, Michele Cirello e Tiziana Liccardi adivano il Tribunale di Napoli, chiedendo che fosse dichiarata la nullità del contratto di compravendita immobiliare per atto pubblico del 21 dicembre 2006, concluso tra la Vi.Sa.Gi. Costruzioni s.r.l. – in qualità di alienante – e i ricorrenti – in qualità di acquirenti – per il prezzo di euro 185.000,00, in ragione del mancato accoglimento della domanda di condono depositata dal venditore, poiché gli immobili erano in corso di costruzione, come verificato dalla sentenza penale di condanna del Tribunale di Nola n. 1209/2010, emessa il 16 luglio 2010, nei confronti del legale rappresentante della Vi.Sa.Gi. Domenico Pelliccia (confermata dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza n. 620/2018 del 9 marzo 2018).

Per l'effetto, chiedevano altresì che fosse accertata l'invalidità del collegato contratto di mutuo per l'importo di euro 65.000,00 e di costituzione di ipoteca stipulato in pari data, con la condanna della mutuante Ubi Banca s.p.a. (già Banca 24-7 s.p.a.) alla restituzione delle rate versate, con l'ordine di cancellazione del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

nominativo dei mutuatari dalla banca dati presso la C.A.I. e la C.R.I.F.

Si costituiva in giudizio la Ubi Banca s.p.a., la quale concludeva per il rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto. Chiedeva, poi, che fossero chiamati in causa, in garanzia, il Comune di Casalnuovo di Napoli e il notaio Vincenzo Pulcini, affinché fossero condannati, in solido, nell'ipotesi di accoglimento della domanda principale, per i danni subiti dall'Ubi Banca, con la conseguente manleva in ordine alle somme che la stessa fosse stata tenuta a versare nei confronti dei ricorrenti, oltre al risarcimento dei danni nella misura pari all'importo del mutuo concesso.

Rimaneva contumace la Vi.Sa.Gi. Costruzioni s.r.l.

La chiamata in causa non era autorizzata.

Quindi, il Tribunale adito, con ordinanza depositata il 24 ottobre 2018, dichiarava la nullità del contratto di compravendita del 21 dicembre 2006 nonché del contestuale e collegato contratto di mutuo ipotecario e condannava la Ubi Banca alla restituzione, in favore di Michele Cirello e Tiziana Liccardi, della somma di euro 20.754,80, pari alle rate di mutuo versate, oltre interessi al tasso legale, con l'ordine di cancellazione dei nominativi dei ricorrenti dalla banca dati presso la C.R.I.F. limitatamente al mutuo ipotecario di causa.

2.- Con atto di citazione notificato il 21 novembre 2018, la Ubi Banca S.p.A. – cui subentrava, in corso di causa, la incorporante Intesa Sanpaolo S.p.A. – proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure, lamentando: 1) l'erronea dichiarazione della nullità del contratto di compravendita, a fronte dell'effettiva

presentazione della concessione in sanatoria; 2) l'erronea affermazione circa la sussistenza di un collegamento funzionale tra la compravendita e il mutuo.

Si costituivano nel giudizio di impugnazione Michele Cirello e Tiziana Liccardi, i quali instavano per il rigetto dell'appello, con la conseguente conferma della pronuncia appellata.

Rimaneva contumace, anche nel giudizio d'appello, la Vi.Sa.Gi. Costruzioni s.r.l.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'appello di Napoli accoglieva l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, rigettava le domande di accertamento della nullità del mutuo contratto e di condanna della Intesa Sanpaolo alla restituzione delle rate di mutuo corrisposte nonché alla cancellazione dei nominativi dei mutuatari dalle banche dati, restando ferma la dichiarazione di nullità della vendita.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: *a)* che assorbente e, pertanto, da esaminare in via preliminare, rispetto all'accertamento della nullità della compravendita, era la questione della qualificazione del mutuo contratto dai coniugi Cirello-Liccardi come mutuo di scopo collegato alla vendita, poiché, ove fosse mancato tale collegamento, nessuna indagine avrebbe dovuto essere svolta in ordine alla nullità della compravendita, restando conseguentemente ferma sul punto la pronuncia del primo giudice; *b)* che, affinché il mutuo potesse essere qualificato come mutuo di scopo, sarebbe stata necessaria l'esistenza di un interesse anche del mutuante alla destinazione delle somme mutate alla detta finalità; *c)* che, per contro, ove

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

fosse stata prevista nel contratto di finanziamento una destinazione di somme erogate per esclusivo interesse del mutuatario, si sarebbe realizzata semplicemente una esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non implicante una modifica del tipo contrattuale, sicché, in tal caso, non avrebbe dovuto parlarsi di mutuo di scopo, poiché la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla relativa realizzazione, non sarebbe stata di per sé idonea a modificare il tipo negoziale; d) che, nel caso in esame, l'indicazione che le somme prese a mutuo dovessero essere destinate all'acquisto (ma anche alla ristrutturazione o costruzione) di un'abitazione si rinveniva esclusivamente come dichiarazione della sola parte mutuataria nella lettera di proposta contrattuale del 19 dicembre 2006, facente parte integrante del contratto di mutuo, con la conseguenza che non emergeva, né gli appellati lo avevano evidenziato, nessun elemento da cui desumere un interesse proprio della Banca mutuante alla destinazione del prestito erogato all'acquisto, da parte dei mutuatari, di un immobile; e) che, a tal fine, era insufficiente la consecutività degli atti di compravendita e di mutuo, in quanto la successione degli atti si giustificava con la necessità che i mutuatari divenissero proprietari dell'immobile sul quale si sarebbe iscritta l'ipoteca per garantire il mutuo erogando, quale elemento funzionale solo ad un interesse dei mutuatari di dotare il finanziamento di una garanzia reale; f) che la controprova della mancanza di collegamento tra la compravendita e il mutuo era data dalla considerazione che certamente il mutuo non sarebbe stato nullo se i coniugi Cirello-Liccardi, ad onta di quanto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dichiarato nella lettera di proposta sopra menzionata, avessero poi destinato le somme ricevute in prestito dalla Banca ad altre finalità, piuttosto che all'acquisto dell'immobile; g) che, escluso che il mutuo in esame fosse un mutuo di scopo, doveva altresì essere escluso il collegamento funzionale dello stesso con la compravendita, mancando nel contratto di mutuo qualsiasi elemento da cui desumere che la destinazione delle somme erogate all'acquisto dell'immobile rispondesse anche ad un interesse della Banca finanziatrice.

3.- Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, Michele Cirello e Tiziana Liccardi.

Ha resistito, con controricorso, la Intesa Sanpaolo s.p.a., la quale – a sua volta – ha proposto ricorso incidentale, articolato in due motivi.

Hanno resistito al ricorso incidentale, con controricorso, Michele Cirello e Tiziana Liccardi.

È rimasta intimata la Vi.Sa.Gi. Costruzioni s.r.l.

4.- In prossimità dell'adunanza camerale non partecipata fissata per l'8 luglio 2026, le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione agli elementi dedotti a dimostrazione dell'esistenza del collegamento negoziale tra i contratti, con omessa motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussistesse il collegamento funzionale tra la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

vendita e il mutuo, in quanto il finanziamento concesso non sarebbe stato inquadrabile nella figura del mutuo di scopo, in mancanza dell'interesse dell'Istituto mutuante alla realizzazione dello scopo stesso, senza che rilevasse, a tal fine, l'indicazione nella proposta contrattuale della circostanza che lo scopo del mutuo fosse quello di consentire l'acquisto di un'abitazione ad uso residenziale, conclusione, questa, rassegnata non considerando gli ulteriori elementi probatori forniti dalla documentazione in atti, depositata già nel giudizio di primo grado, che avrebbe accertato fatti aventi carattere decisivo per il giudizio.

Osservano gli istanti che l'allegata sentenza penale di condanna del Tribunale di Nola n. 1209/2010, alla pagina 50, aveva statuito sul ruolo che nelle trattative aveva assunto la Banca appellante, affermando che il Pelliccia (quale amministratore della Vi.Sa.Gi.) aveva curato anche questo aspetto dell'operazione commerciale, predisponendo un meccanismo che potesse facilitare l'attuazione del suo piano, ossia aveva individuato la Banca 24-7 s.p.a. (poi Ubi Banca e oggi Intesa Sanpaolo), con la quale aveva evidentemente preso previ accordi e alla quale aveva indirizzato tutti gli acquirenti per l'erogazione del mutuo necessario al pagamento del prezzo degli appartamenti, tant'è che il promotore finanziario di tale Banca, Alessandro Conte, aveva sede fissa proprio negli uffici del Pelliccia, ove contattava direttamente gli acquirenti che lì si recavano per trattare l'acquisto con il Pelliccia; e infatti la maggior parte degli acquirenti, su indicazione appunto del Pelliccia, aveva chiesto e ottenuto dalla Banca 24-7 s.p.a. il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

mutuo con il quale era stata pagata parte del prezzo della vendita, sicché era evidente che la possibilità che una banca fosse disposta ad erogare un mutuo per il pagamento del prezzo rassicurava ulteriormente gli acquirenti della regolarità della vendita degli appartamenti.

D'altronde, ad avviso dei ricorrenti principali, la Corte partenopea non avrebbe valutato che gli importi erogati a titolo di mutuo erano stati versati dalla Banca direttamente al venditore, come era dato ricavare dall'atto di vendita.

Il motivo è fondato.

Si premette che la causa del mutuo di scopo è più ampia di quella del normale contratto di mutuo ex art. 1813 c.c., in quanto il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sicché le parti sono avvinte dal rilievo causale che il raggiungimento dello scopo assume nell'economia del rapporto.

Dunque, sussiste il mutuo di scopo convenzionale solo allorché il contratto contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente, a tal fine, la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato; conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25193 del 19/09/2024;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sez. 1, Ordinanza n. 15695 del 05/06/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 15929 del 18/06/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 24699 del 19/10/2017; Sez. 1, Sentenza n. 4792 del 26/03/2012; Sez. 3, Sentenza n. 10569 del 09/05/2007; Sez. 3, Sentenza n. 9511 del 20/04/2007).

In secondo luogo, si ricade nell'ambito del mutuo di scopo allorché il finanziamento richiesto sia collegato ad un contratto di vendita avente ad oggetto l'acquisto di un bene da parte del mutuatario, evenienza, questa, la quale comporta che della somma concessa in mutuo benefici il venditore del bene (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12454 del 19/07/2012; Sez. 3, Sentenza n. 3589 del 16/02/2010; Sez. 1, Sentenza n. 12567 del 08/07/2004).

Senonché, nella fattispecie, la Corte d'appello ha escluso che si trattasse di mutuo di scopo, reputando invece che si rientrasse nell'ambito di un mutuo fondiario, poiché non sarebbe stato previsto per la relativa validità che la somma mutuata dovesse essere necessariamente destinata alla specifica finalità dell'acquisto dell'immobile a cura dei mutuatari.

Nell'addivenire a tale conclusione la sentenza impugnata non ha però considerato che i documenti prodotti e, in specie, i riferimenti di cui alla citata sentenza penale indicavano esplicitamente che lo scopo del mutuo richiesto era rappresentato dall'acquisto dell'abitazione ad uso residenziale.

Né è stato ponderato il fatto che gli importi erogati a titolo di mutuo erano stati versati dalla Banca direttamente al venditore, come emergeva dall'atto di vendita.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

E tanto a fronte della contestuale stipulazione degli atti di vendita e di mutuo, anche in ragione della successione cronologica dei numeri di repertorio, mutuo assistito dalla garanzia ipotecaria proprio sull'immobile oggetto della vendita.

Alla luce di tali elementi dovrà essere rivalutato se il contratto di mutuo concesso fosse qualificabile come mutuo di scopo, in quanto collegato sul piano funzionale alla vendita, verificando che – alla stregua dei documenti emarginati, la cui valutazione è stata omessa (e le cui risultanze appaiono decisive) – potesse ricavarsi che la somma erogata dall'istituto mutuante dovesse essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che i mutuatari erano tenuti a perseguire, ossia all'acquisto immobiliare.

E questo avendo riguardo al rilievo che, affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, ove la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi, potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, fossero destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro (in ordine alla fattispecie del mutuo utilizzato per corrispondere il prezzo dell'acquisto del bene).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.- Con il secondo motivo i ricorrenti principali prospettano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1322, 1813, 1418 e 1419 c.c. nonché dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1370 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto insussistente il collegamento negoziale tra il contratto di compravendita e quello di mutuo, così non estendendo la nullità del primo anche al secondo, benché l'ipoteca iscritta in favore del mutuante ricadesse proprio sull'immobile acquistato dai mutuatari con la somma erogata a titolo di finanziamento, di talché sarebbe emerso l'interesse della Banca alla destinazione delle somme mutate proprio al suddetto acquisto immobiliare.

Obiettano gli istanti che il contratto di compravendita era stato stipulato immediatamente prima del contratto di mutuo e costituzione di ipoteca, recando un numero cronologico immediatamente precedente, in modo da consentire alla Banca mutuante di iscrivere ipoteca sull'immobile acquistato a garanzia del finanziamento concesso, operazione contestuale che non sarebbe stata necessaria ove si fosse trattato di un mero mutuo fondiario; tanto più che le somme erogate a titolo di mutuo erano state versate direttamente in favore del venditore.

3.- Con il terzo motivo i ricorrenti principali lamentano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in ordine alla motivazione affetta da irriducibile contraddittorietà, per avere la Corte distrettuale illogicamente affermato che la dichiarazione circa il fatto che il mutuo fosse destinato all'acquisto di un immobile ad uso abitativo, rinveniente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

esclusivamente nella lettera di proposta contrattuale, non avrebbe inciso sulla qualificazione del contratto come mutuo di scopo, senza considerare che la detta lettera avrebbe fatto parte integrante del contratto di mutuo.

Espongono gli istanti che tale lettera, contenente le condizioni generali del contratto di mutuo, sarebbe stata predisposta evidentemente dalla Banca su propri moduli e su propria carta intestata, sicché sarebbe stata parte integrante del contratto, con la conseguenza che non avrebbe potuto essere più considerata una mera dichiarazione unilaterale, ma avrebbe dovuto costituire componente del contratto, essendo essa collegata, anche fisicamente, al contratto di finanziamento sottoscritto dalle parti e dal notaio.

I due motivi che precedono sono assorbiti dall'accoglimento del preliminare motivo sull'omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti.

A questo punto deve essere esaminato il ricorso incidentale.

1.- Con il primo motivo la controricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1346, 1470 e 1418 c.c. nonché dell'art. 115 c.p.c., per avere la Corte di merito implicitamente confermato (assorbendo la censura) la dichiarazione di nullità del contratto di compravendita, in contrapposizione ai principi espressi dalla Corte di legittimità a Sezioni unite in ordine alla natura testuale di tale nullità, affermando che la domanda di condono dell'immobile, seppure presentata, avrebbe dovuto ritenersi mendace, poiché gli immobili non erano condonabili, in quanto realizzati dopo il termine di legge, con la conseguente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

erronea equiparazione della natura mendace di quanto dichiarato nella domanda di condono con la dichiarazione contenuta nell'atto di compravendita e con l'indebita riconduzione della fattispecie all'ipotesi dei titoli fittizi, in quanto la dichiarazione mendace avrebbe integrato una situazione assimilabile alla mancanza di dichiarazione.

Deduce l'istante che non sarebbe stata effettuata la corretta distinzione tra la dichiarazione contenuta nella domanda di condono e la dichiarazione del venditore contenuta nell'atto di compravendita, senza che rilevasse che le dichiarazioni contenute nella domanda avessero determinato l'inaccogliibilità nel merito della stessa, vicenda, questa, totalmente estranea alla dichiarazione contenuta nella vendita e al criterio della nullità testuale, posto che la dichiarazione sul completamento dei lavori nel termine di legge, contenuta nella domanda di condono, non avrebbe inciso sulla falsità della dichiarazione relativa alla presentazione della domanda contenuta nell'atto di compravendita, presentazione effettivamente avvenuta, indipendentemente dal suo esito.

2.- Il secondo, subordinato, motivo del ricorso incidentale investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per erroneo assorbimento del motivo d'appello, per avere la Corte del gravame ritenuto che, a fronte dell'esclusione del collegamento negoziale e della nullità del mutuo, non rientrasse nell'interesse dell'appellante la disamina della prima censura, inerente alla contestazione della nullità della vendita, cosicché sarebbero rimasti due effetti negativi per la Banca.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sostiene l'istante che la declaratoria di nullità della compravendita, se passata in giudicato, in ragione dell'assorbimento del motivo, avrebbe comportato un danno per la Banca creditrice ipotecaria, in quanto il mutuo, seppur valido, sarebbe risultato contratto da soggetti impossidenti e la stessa ipoteca sarebbe risultata concessa alla Banca da un soggetto (acquirente) che non era mai stato effettivamente proprietario del bene, avendo la nullità della compravendita efficacia *ex tunc*.

Sicché la Banca si sarebbe trovata, nei fatti, a vedere il proprio credito trasformato da ipotecario in chirografario.

Ed inoltre, qualora fosse stato accolto il ricorso principale della controparte e non accolto il primo motivo del ricorso incidentale, si sarebbe potuta dichiarare la nullità del mutuo per collegamento funzionale alla compravendita, mentre l'esclusione di ogni nullità della compravendita avrebbe escluso *ex se* la possibilità che il mutuo fosse dichiarato nullo, in quanto detta nullità non avrebbe potuto prescindere dalla previa declaratoria della nullità della compravendita.

In via pregiudiziale, il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di interesse.

Infatti, la ricorrente incidentale è risultata totalmente vittoriosa in appello, sicché non è legittimata a sollevare questioni – come quelle oggetto delle doglianze esposte – non esaminate dal giudice di merito (ossia riferite alla contestata nullità della vendita immobiliare), perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi di carattere preliminare (quanto alla validità del mutuo), ferma restando la possibilità di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sentenza, come nella specie, in ragione dell'accoglimento del ricorso principale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 33441 del 22/12/2025; Sez. 5, Sentenza n. 22095 del 22/09/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 23548 del 20/12/2012; Sez. 3, Sentenza n. 19366 del 18/09/2007; Sez. 3, Sentenza n. 1691 del 26/01/2006; Sez. 1, Sentenza n. 17201 del 28/08/2004).

In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni esposte, il primo motivo del ricorso principale deve essere accolto mentre i rimanenti motivi sono assorbiti.

Per converso, il ricorso incidentale è inammissibile.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamente al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione

accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti i restanti motivi;

dichiara l'inammissibilità del ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 8 luglio 2026.

Il Presidente
Giuseppe Grasso

Corte di Cassazione - copia non ufficiale